

## **SISTEMA TESSERA SANITARIA**

(PROVV Agenzia Entrate 29/07/2016)

### **OPPOSIZIONE DELL'ASSISTITO A RENDERE DISPONIBILI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE I DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE**

#### **Informativa ai sensi dell'art.13 del Reg.UE 16/679**

Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno precedente e ai rimborsi ricevuti nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

L'opposizione viene manifestata con le seguenti modalità:

- a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria (art. 3 del Decreto del Mef del 31 luglio 2015)

Le disposizioni di cui al punto b), si applicano con riferimento alle spese sanitarie, relative a prestazioni erogate da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari, ancorché non accreditate.

Inoltre, l'opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate.

L'assistito può consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all'invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (730 precompilato) accedendo al sito: <http://sistemats1.sanita.finanze.it/>

L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta che la spesa e il relativo rimborso non siano resi disponibili all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Dal 1° ottobre dell'anno di riferimento al 31 gennaio dell'anno successivo, l'assistito, in alternativa alla modalità di cui al punto precedente, può esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa comunicando all'Agenzia delle entrate (si vedano le istruzioni presso: <http://www.agenziaentrate.gov.it>

L'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata direttamente dall'assistito che abbia compiuto i sedici anni d'età. Se l'assistito non ha compiuto i sedici anni d'età o è incapace d'agire l'opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.